

PROCEDURE SANZIONATORIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9, 9 bis e 10 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' STATUTARIE DELL'ENTE

Indice

Art. 1 - Soggetti destinatari della sanzione	2
Art. 2 - Mancata o ritardata iscrizione	2
Art. 3 - Ritardata comunicazione reddituale	2
Art. 4 - Omessa comunicazione reddituale.....	2
Art. 5 - Errata comunicazione reddituale	2
Art. 6 - Infedele comunicazione reddituale	3
Art. 7 - Ritardato o mancato pagamento dei contributi	3
Art. 8 - Modalità di versamento e forma della regolarizzazione	4
Art. 9 - Ravvedimento spontaneo	4
Art. 10 - Formali contestazioni degli inadempimenti: estratto conto, messa in mora e riscossione coattiva	4
Art. 11 - Esazione a mezzo ruoli.....	5
Art. 12 - Entrata in vigore	5

Art. 1 - Soggetti destinatari della sanzione

1. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento dell'Ente, come approvato da ultimo dai Ministeri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 2022, le presenti procedure disciplinano le sanzioni da applicare nei seguenti casi:
 - a) *Mancata o ritardata iscrizione all'Ente rispetto ai tempi prescritti dall'art. 2 comma 2 del Regolamento dell'Ente;*
 - b) *Ritardata, omessa, errata o infedele comunicazione del reddito professionale*, di cui all'articolo 9 del Regolamento dell'Ente;
 - c) *Omesso, ritardato o infedele pagamento dei contributi*, di cui all'art. 2-bis, comma 1 e seguenti del Regolamento dell'Ente.
2. Le sanzioni sono applicabili a tutti i soggetti iscritti e i soggetti registrati di cui all'art. 1, commi 1 e 1bis, del Regolamento dell'Ente che si trovino in una o più condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Le sanzioni di cui agli articoli successivi sono applicabili per ogni inadempimento anche congiuntamente.

Art. 2 - Mancata o ritardata iscrizione

1. La mancata o ritardata iscrizione/registrazione all'EPAP rispetto ai tempi prescritti dall'art. 2, comma 2 del vigente Regolamento dell'Ente comporta la sanzione fissa pari a un terzo del contributo soggettivo minimo operante per ogni anno o frazione di anno di ritardata iscrizione oltre l'automatica comunicazione all'Ordine di categoria territoriale d'appartenenza da parte dell'Ente.
2. I mancati pagamenti conseguenti alla mancata o ritardata iscrizione/registrazione e relative comunicazioni reddituali sono sanzionati come previsto dai successivi articoli.

Art. 3 - Ritardata comunicazione reddituale

1. Per comunicazione *ritardata* si intende la comunicazione resa successivamente al termine di presentazione ed entro il 31 dicembre di ogni anno nel quale è prevista la presentazione.
2. La *ritardata* comunicazione comporta le seguenti sanzioni:
 - a) € 25,00 nel caso di presentazione entro trenta giorni dalla scadenza;
 - b) € 50,00 nel caso di presentazione dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
 - c) € 75,00 nel caso di presentazione dal 91° giorno dalla scadenza sino al 31 dicembre.

Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) non sono cumulabili.

Art. 4 - Omessa comunicazione reddituale

1. La comunicazione del reddito professionale si intende *omessa* quando è presentata dopo il 31 dicembre dell'anno nel quale è prevista la presentazione;
2. *L'omessa* presentazione della comunicazione reddituale viene sanzionata, per ogni anno fino al momento di effettiva presentazione, con una sanzione pari a un quarto del contributo soggettivo minimo operante per l'anno di riferimento e automatica comunicazione all'Ordine di categoria territoriale d'appartenenza da parte dell'Ente entro il 31 luglio dell'anno in corso.

Art. 5 - Errata comunicazione reddituale

1. La comunicazione si considera *errata* se il reddito professionale è comunicato all'Ente in modo difforme, per natura e entità, da quanto dovuto ai sensi del Regolamento vigente o da quanto dichiarato dall'iscritto a fini fiscali, solo a condizione che:

- a) il reddito accertato dall'Ente sia inferiore a quello dichiarato;
oppure
 - b) Il soggetto stesso di propria iniziativa abbia provveduto a rettificarla.
2. Nel caso in cui il reddito rettificato dal soggetto sia **superiore** a quello dichiarato, la **rettifica** dell'**errata** comunicazione comporta le seguenti sanzioni:
- a) € 10,00 nel caso di rettifica sino al 30° giorno dalla scadenza;
 - b) € 25,00 nel caso di rettifica dal 31° sino al 90° giorno dalla scadenza;
 - c) € 50,00 nel caso di rettifica dopo il 91° giorni dalla scadenza.

Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) non sono cumulabili.

3. Nel caso in cui il reddito rettificato dal soggetto o accertato dall'Ente sia **inferiore** a quello dichiarato, nulla è dovuto all'Ente stesso.

Art. 6 - Infedele comunicazione reddituale

1. Per comunicazione **infedele** si intende, la comunicazione del reddito professionale resa all'Ente in modo difforme, per natura ed entità, da quanto dovuto ai sensi del Regolamento vigente o da quanto dichiarato allo stesso titolo a fini fiscali, **esclusivamente nel caso di accertamento da parte dell'Ente** di un **reddito effettivo superiore a** quello dichiarato.
2. L'infedele comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione pari al 10% del maggior importo dovuto ad EPAP. La sanzione comminata non può essere comunque inferiore ad un quarto del contributo soggettivo minimo operante per l'anno di riferimento.
3. Il ritardato pagamento dei maggiori importi dovuti rispetto alle ordinarie scadenze comporta anche l'applicazione degli interessi e delle maggiorazioni previste dal successivo articolo 7.
4. L'Ente provvederà con cadenza annuale in automatico a trasmettere ad ogni Ordine di appartenenza, l'elenco degli iscritti che abbiano reso comunicazioni infedeli con maggiori importi dovuti, al netto delle sanzioni, **superiore a € 500,00.**

Art. 7 - Ritardato o mancato pagamento dei contributi

1. Il ritardato o mancato pagamento, totale o parziale, dei contributi di cui all'art. 2-bis, comma 1, del Regolamento dell'Ente comporta, oltre al pagamento dell'importo dovuto a titolo di contribuzione, una maggiorazione così composta:
 - a) dal **recupero delle rivalutazioni di legge dei montanti** dell'art. 12 commi 5 e 6 del Regolamento e **degli eventuali extrarendimenti** riconosciuti dall'Ente ex art. 12 commi 6bis e 6ter, per ciascun anno di ritardato pagamento. Al fine delle azioni di accertamento e recupero i suddetti importi sono da intendersi come debito capitale;
 - b) dagli **interessi** calcolati sulla base del **tasso di interesse legale**, tempo per tempo vigente, da applicarsi sul dovuto maggiorato dei recuperi di cui alla lettera a);
 - c) da una **sanzione** pari al **0,40%** dell'importo dovuto maggiorato dei recuperi di cui alla lettera a), per ogni mese o frazione di mese di ritardato pagamento.
2. Gli importi di cui al comma precedente decorrono dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento.
3. Le sanzioni mensili di cui alla lettera c) saranno adeguate con scatti in aumento o diminuzione dello 0,1% mensile ogni 2,4% di variazione del tasso di interesse legale rispetto al 16 aprile 2022, momento di approvazione del Regolamento.

4. Sugli interessi e sulle sanzioni maturate non si calcolano ulteriori interessi o sanzioni.

Art. 8 - Modalità di versamento e forma della regolarizzazione

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di versamento dei contributi, interessi e sanzioni, nonché le forme di comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione.
2. Se l'importo delle sanzioni è inferiore a 10,00 euro l'iscritto può differire il pagamento delle stesse fino al momento in cui non supereranno detto importo. In questo caso le sanzioni non si azzerano, ma il pagamento della sanzione diventa obbligatorio a partire dalla cifra di 10,00 euro.
3. Qualora l'importo del debito capitale sia inferiore a 50,00 euro l'iscritto può decidere di non pagare subito e di effettuare il pagamento - senza ulteriore aggravio sanzionatorio e di interessi - contestualmente alla successiva scadenza contributiva.
4. Nel caso di cessazione dell'attività professionale il soggetto debitore deve pagare tutto l'importo dovuto a titolo di capitale e l'importo dovuto a titolo di sanzioni nella misura superiore a 10,00 euro.

Art. 9 - Ravvedimento spontaneo

1. Il soggetto che abbia omesso la presentazione del modello reddituale o ritardato il pagamento dei contributi rispetto alle scadenze previste, anche a causa della mancata iscrizione all'EPAP, può ravvedersi spontaneamente richiedendo formalmente, secondo le modalità fissate dall'Ente, di avvalersi - finché l'irregolarità non gli sia stata formalmente contestata dall'Ente - le seguenti agevolazioni:
 - a) per ogni anno di **omessa presentazione del modello reddituale**, le sanzioni di cui all'art. 4, comma 2 sono diminuite di un terzo (art. 10 comma 6 Regolamento di attuazione EPAP) se il ravvedimento avviene entro un anno dalla scadenza naturale.
Il ravvedimento spontaneo annulla anche la prevista segnalazione dell'inadempienza all'ordine di appartenenza.
 - b) nel caso di **omesso o infedele pagamento** dei contributi, **previa presentazione della dichiarazione reddituale mancante relativa all'anno di competenza**, le sanzioni di cui all'art. 7 lettera c), nel caso di pagamento spontaneo sono diminuite di un terzo (art. 10 comma 6 Regolamento di attuazione EPAP) se il pagamento della contribuzione dovuta avviene entro un anno dalla scadenza naturale di presentazione del modello reddituale
 - c) il ravvedimento spontaneo è applicabile nel caso in cui l'Ente non abbia già provveduto a recapitare al soggetto, con lettera raccomandata A/R, o PEC, comunicazioni e contestazione degli inadempimenti sopra indicati e/o la richiesta scritta di pagamento dei debiti contributivi.

Art. 10 - Formali contestazioni degli inadempimenti: estratto conto, messa in mora e riscossione coattiva

1. Le formali contestazioni degli inadempimenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono effettuate mediante:
 - **solleciti** o **contestazioni** inviate tramite PEC o raccomandata A/R all'indirizzo di residenza o alla sede legale come comunicate all'Ente;
 - invio dell'**estratto conto** nel quale sono evidenziate le somme dovute per contributi, sanzioni, interessi di mora e dilazione come in precedenza quantificate, il quale ha valenza di formale contestazione del debito.
2. L'Ente provvederà a fornire ai soggetti le indicazioni circa:
 - a) l'inadempienza riscontrata;
 - b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, interessi e sanzioni;

- c) le modalità e i tempi entro cui l'interessato potrà proporre eventuali osservazioni in merito alla inadempienza contestata, presentando idonea documentazione a supporto rispetto alle quali l'Ente metterà in atto le opportune verifiche le cui risultanze saranno comunicate al professionista in forma scritta;
 - d) L'indicazione del termine oltre il quale l'avviso acquista efficacia di accertamento definitivo, fatto salvo la verifica della correttezza delle osservazioni eventualmente fatte pervenire dall'iscritto;
 - e) l'avvertenza che, in mancanza di osservazioni nei termini di cui alla precedente lettera c), ovvero in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera d), l'Ente procederà alla riscossione coattiva, mediante iscrizione nei ruoli esattoriali o attraverso altra forma;
 - f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi innanzi all'autorità competente.
3. Il pagamento dell'importo richiesto dall'Ente entro 5 giorni dalla notifica della contestazione senza osservazioni o opposizione, consente l'applicazione di una riduzione delle sanzioni pari al 25%.
4. La messa in mora, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, avviene con le formali contestazioni degli inadempimenti effettuate con le modalità di cui al comma 1.
L'iscritto ha facoltà di proporre eventuali osservazioni in merito alla inadempienza contestata entro i termini previsti dalla comunicazione stessa, presentando idonea documentazione a supporto. La presentazione delle predette osservazioni interrompe i termini del procedimento.
5. Trascorsi i termini previsti per la regolarizzazione dell'inadempienza, ivi considerando anche le interruzioni di cui al comma 3, l'Ente comunica all'iscritto, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'indirizzo di residenza, l'esito del procedimento amministrativo. Nel caso di conferma del debito contributivo – l'Ente procederà a riscuotere coattivamente l'importo dovuto.

Art. 11 - Esazione a mezzo ruoli

- 1. Gli importi dovuti all'Ente possono essere riscossi anche mediante ruoli esattoriali resi esecutivi e posti in riscossione in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di riscossione delle imposte dirette.
- 2. Tutte le somme riscosse tramite ruoli saranno maggiorate degli aggi esattoriali.
- 3. I debiti accertati oltre € 1.000,00, comprensivo di interessi e sanzioni, sono soggetti alle procedure esecutive di riscossione.

Art. 12 - Entrata in vigore

Le presenti procedure sanzionatorie si applicano:

- 1. Per quanto riguarda le sanzioni sugli inadempimenti riguardanti i pagamenti, a decorrere dal 16 aprile 2022 (2° acconto 2022);
- 2. Per quanto riguarda le sanzioni sugli inadempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni reddituali, a decorrere dal 16 aprile 2022 (dichiarazione reddituale relativa all'annualità fiscale 2021).